



**IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA**

**COMUNE DI ROCCAMENA
(CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO)**

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 DEL 28/03/2017

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) approvazione aliquote e detrazioni IMU e TASI per l'anno 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 17:40 presso l'Auditorium adibito ad aula consiliare sito in via Ugo Foscolo, a seguito di invito diramato dal Presidente il 20 marzo 2017 con nota prot. n. 1956, di pari data, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, partecipato ai consiglieri nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana.

Presiede la seduta la dott.ssa Antonella Cammarata.

Alla riunione intervengono i seguenti Signori:

1. Cammarata Antonella	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente	7. D'Amato Fortunato	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
2. Zito Antonina	<input type="checkbox"/> Presente	<input checked="" type="checkbox"/> Assente	8. Marino Luca	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
3. Petralia Lucia Maria	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente	9. Ancona Vincenza G.nna	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
4. Santangelo Lina	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente	10. Bonanno Monica	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
5. Napoli Luciano Antonino	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente	11. Petralia Sonia	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
6. Madonia Antonino	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente	12. Moscarelli Angelo	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente

ESITO TOTALE CONSIGLIERI

PRESENTI n. 11 ASSENTI n. 1

Dei Consiglieri Comunali convocati risultano presenti n. 11 e assente sebbene invitato n. 1 (Zito Antonina)

Con l'assistenza del Segretario Comunale, dott. Placido Leone, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.





COMUNE DI ROCCAMENA
(CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO)

CORSO UMBERTO I N.173, 90040 ROCCAMENA (PA)

Tel. 091/8469011 fax 091/8469027 info@comunediroccamena.it

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) approvazione aliquote e detrazioni IMU e TASI per l'anno 2017.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, giusta determinazione sindacale n. 18 del 19 dicembre 2016, sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016, con il quale è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali è differito dal 31 dicembre 2016 al 31 marzo 2017;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con la Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

in materia di IMU

- è stata abrogata la facoltà di previsione dell'equiparazione all'abitazione principale, nel caso di comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta, per cui è invece imposto ex legge il beneficio della base imponibile ridotta del 50 per cento sussistendo le condizioni ex art. 13 c. 3 lett. a) Decreto Legge - 06/12/2011, n. 201 come modificato ex c. 10 art. 1 L. 208/15;
- è stata introdotta la previsione per la quale dal 2016 l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è applicata sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993
- è stato previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri

impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente.

- è stata prevista l'esenzione IMU, nel caso di unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, anche l'ipotesi relativa alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

in materia di TASI

- ai sensi dell'art. 1 L 147/13 c. 669 come modificato dall'art. 1 c. 14 L 208/15 sono escluse dall'imposizione della TASI i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ai sensi dell'art. 1 L 147/13 c. 678 come modificato dall'art. 1 c. 14 L 208/15 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota della TASI è ridotta allo 0,1 per cento. Il comune può nella delibera di definizione delle aliquote modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- ai sensi dell'art. 1 L 147/13 c. 681 come modificato dall'art. 1 c. 14 L 208/15 nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal regolamento comunale.
- ai sensi dell'art. 1 c. 28 L 208/15 per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo l'art. 1 L 208/15, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che con la legge di Bilancio 2017, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali - per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti - viene prorogata all'anno 2017. Per il 2017 viene confermata anche la maggiorazione della TASI già disposta per il 2016, con delibera del consiglio comunale.

RITENUTO, in mancanza alla data odierna di altre specifiche disposizioni in merito, attenersi a quelle sopra citate anche per l'anno 2017.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 28.04.2016 con la quale è stato approvato la Modifica al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 28.04.2016 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni dell'imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2016;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n 15 del 28.04.2016 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni dell'imposta TASI per l'anno 2016;

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote applicabili nel 2017 nell'ambito dei tributi dell'IMU e della TASI facenti parte dell'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi:

IMU

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art.1, commi 707-721 L.27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2016 prevedeva:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO quindi che anche, nel 2017, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2016;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

PROPONE

per le motivazioni espresse in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente richiamate:

1. Di determinare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" ANNO 2017 :

A) ALIQUOTA 5,00 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze.

B) (verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a "1" - somma IMU + TASI =< 6 per mille)

C) ALIQUOTA 8,30 per mille per tutti gli altri immobili ed aree edificabili

D) (verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a "1" - somma IMU + TASI =< 10,6 per mille)

2. Di determinare le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2017:

- a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;**

TASI

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU ;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO l'art. 1 L 208/15 c. 28 per cui per l'anno 2017, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2016.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 677 L. 147/2013, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; e che, come già rilevato, ai sensi dell'art. 1 c. 28 L 208/15, anche per l'anno 2017, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 L 208/15, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

PROPONE

- 1. Di determinare per l'anno 2017**, le seguenti aliquote per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n.208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2016:

OGGETTO DI IMPOSTA	ALiquOTA
ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE; ALTRI FABBRICATI E AREE EDIFICABILI FABBRICATI RURALI E FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1 per mille

- 2. Di dare atto** che, a termini di regolamento, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l'occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota determinata con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

3. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

SERVIZIO	COSTO
FORNITURA – GESTIONE E MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 156.000,00
MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE	€ 15.000,00
SERVIZI CIMITERIALI	€ 21.000,00

PROPONE INOLTRE

1. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017;
2. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IMU e TASI si rimanda al Regolamento IUC;
3. Di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il Comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. (art. 1 comma 10 legge 208/2015) In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Roccamena, 17 MAR 2017

Il Responsabile del Servizio
(dott. Gianfranco Taormina)

Il responsabile del servizio finanziario e tributario in ordine alla regolarità tecnica ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art.1 L.R. 48/1991 e succ. mod., e 147 - bis del TUEL

ha espresso parere favorevole.

ha espresso parere _____
motivazioni _____
Ovvero non favorevole per le seguenti

Roccamena, li 17 MAR 2017

Il responsabile del servizio finanziario e tributario
(dott. Gianfranco Taormina)

Il responsabile del servizio finanziario e tributario in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art.1 L.R. 48/1991 e succ. mod., e 147 - bis del TUEL

ha espresso parere favorevole.

ha espresso parere _____
motivazioni _____
Ovvero non favorevole per le seguenti

dichiara che il parere non è dovuto in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Roccamena, li 17 MAR 2017

Il responsabile del servizio finanziario e tributario
(dott. Gianfranco Taormina)

Il Presidente del Consiglio procede alla lettura del 5° punto all'ordine del giorno: "**Imposta Unica Comunale (IUC) approvazione aliquote e detrazioni IMU e TASI per l'anno 2017**".


Interviene il vice sindaco che descrive la proposta.

Il Presidente del Consiglio, accertata la volontà comune di procedere alla votazione della proposta in oggetto, ed in mancanza di ulteriori richieste di interventi, procede alla votazione con il seguente risultato:

PRESENZE	ESITO VOTAZIONE	
Presenti: 11	Favorevoli: 6	Contrari: 5 (Napoli Luciano Antonino, Angelo Moscarelli, Bonanno Monica, Petralia Sonia, Ancona Vincenza Giovanna)
Assenti: 1 (Zito Antonina)	Astenuti: ///	

Il Presidente del Consiglio procede alla votazione per l'attribuzione dell'immediata eseguibilità alla presente deliberazione con il seguente risultato:

PRESENZE	ESITO VOTAZIONE	
Presenti: 11	Favorevoli: 6	Contrari: 5 (Napoli Luciano Antonino, Angelo Moscarelli, Bonanno Monica, Petralia Sonia, Ancona Vincenza Giovanna)
Assenti: 1 (Zito Antonina)	Astenuti: ///	



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Pone ai voti la superiore proposta di deliberazione comunica il seguente esito:

Presenti: 11

Favorevoli: 6

Contrari: 5 (Napoli Luciano Antonino – Moscarelli Angelo – Petralia Sonia – Bonanno Monica – Ancona Vincenza
Giovanna)

Astenuti: ///

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione, corredata dei prescritti pareri, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO l'esito delle superiori votazioni;

UDITA la proclamazione del Presidente;

VISTO il vigente O.EE.LL. in Sicilia;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *"Imposta Unica Comunale (IUC) approvazione aliquote e detrazioni IMU e TASI per l'anno 2017"*.

Successivamente il Presidente pone ai voti la proposta di rendere la superiore deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991 e s.m.i, comunica il seguente esito:

Presenti: 11

Favorevoli: 6

Contrari: 5 (Napoli Luciano Antonino – Moscarelli Angelo – Petralia Sonia – Bonanno Monica – Ancona Vincenza
Giovanna)


Astenuti: ///

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della superiore votazione,

DICHIARA


la presente deliberazione immediatamente esecutività ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991 e s.m.i..






Letto, approvato e sottoscritto:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Madonia Antonino




IL PRESIDENTE

dott.ssa Antonella Cammarata



IL SEGRETARIO
dott. Placido Leone



Il sottoscritto messo comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il 30-03-2017, per la durata di giorni 15.

Roccamena, 18/04/2017

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO COMUNALE
Tiziana Saricetta


Rep. 224

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio on-line, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal 30/03/2017 al 14/04/2017 e che nel predetto periodo non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Dalla residenza Municipale, 18/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Placido Leone



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Vista la superiore deliberazione, si attesta che la medesima è divenuta esecutiva il 28/03/2017

- perché dichiarata immediatamente esecutiva
- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Roccamena li 28/03/2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Placido Leone

